

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

20° anno n. L 61

5 marzo 1977

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

Sommario

### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 425/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che adatta il regolamento (CEE) n. 827/68 nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ..... 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 426/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che abroga i regolamenti (CEE) n. 888/68, (CEE) n. 990/68 e (CEE) n. 752/74 concernenti il settore delle carni bovine ..... 15
- ★ Regolamento (CEE) n. 427/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che adatta i regolamenti (CEE) n. 885/68 e (CEE) n. 1302/73 in seguito alla modifica del regime dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ..... 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 428/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 989/68 che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine ..... 17
- ★ Regolamento (CEE) n. 429/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 98/69 che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento ..... 18
- ★ Regolamento (CEE) n. 430/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine .. 20

### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

#### Consiglio

77/186/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 1977, sull'esportazione del petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento ..... 23

Sommario (seguito)

77/187/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ..... 26

77/188/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che stabilisce un programma di ricerche tecnologiche nel settore dell'industria della calzatura ..... 29

77/189/CEE:

- ★ Bilancio estimativo dei giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 kg destinati all'ingrasso, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1977 ..... 32

Commissione

77/190/CEE:

- ★ Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1977, relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità .. 34

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 425/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che adatta il regolamento (CEE) n. 827/68 nonché il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 <sup>(4)</sup>, comporta un regime dei prezzi ed un regime degli scambi, destinati in particolare a stabilizzare i mercati ed a garantire un equo livello di vita alla popolazione agricola interessata ;

considerando che la situazione del mercato delle carni bovine è stata caratterizzata, in questi ultimi anni, da penuria accompagnata da un aumento dei prezzi che ha avuto delle ripercussioni sullo sviluppo del consumo e della produzione ; che tale situazione è successivamente degenerata in un crollo dei prezzi di mercato accentuato dalle importazioni in massa ;

considerando che, in tali condizioni, i meccanismi normali del regolamento (CEE) n. 805/68 non hanno potuto continuare a svolgere la loro funzione con l'efficacia desiderata ; che è stato pertanto necessario per alcuni anni ricorrere a norme di eccezione applicabili nel caso di aumento o riduzione sensibile dei prezzi e nel caso di rischi di gravi perturbazioni provocate dalle importazioni ;

considerando che da tale esperienza risulta la necessità di un adattamento del regime delle importazioni per evitare che possano accadere situazioni analoghe ; che tale adattamento deve in particolare riguardare il calcolo di un prelievo di base per tutti i prodotti sottoposti al regime dei prelievi e che l'applicazione del prelievo deve essere modulata verso il rialzo o il ribasso, secondo il rapporto tra i prezzi di mercato nella Comunità ed il prezzo di orientamento ;

considerando che conviene adattare taluni regimi speciali per tener conto delle disponibilità e dei bisogni della Comunità nel quadro di bilanci preventivi annuali ;

considerando che la distinzione tra vitelli e bovini adulti nonché tra le loro carni risulta spesso difficile, soprattutto al momento dell'importazione ; che è pertanto opportuno modificare il regime degli scambi in modo da eliminare tale distinzione, nonché sopprimere il prezzo di orientamento dei vitelli ;

<sup>(1)</sup> GU n. C 23 dell'8. 3. 1974, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU n. C 88 del 26. 7. 1974, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

considerando che risulta opportuno estendere il campo di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, in particolare per garantire l'eguaglianza di trattamento di questi animali negli scambi con i paesi terzi; che è quindi opportuno applicare a questi animali, senza tuttavia modificare il loro regime all'importazione, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 805/68, sottraendoli al regime del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2427/76 <sup>(2)</sup>;

considerando che una definizione comunitaria degli animali della specie bovina riproduttori di razza pura sarà adottata anteriormente al 1° aprile 1977;

considerando che taluni prodotti presentati come «preparazioni di carni» della sottovoce 16.02 B III b) 1 della tariffa doganale comune, sono stati creati al fine di sottrarli all'applicazione dei prelievi; che, per evitare l'importazione in esenzione dai prelievi di prodotti sostitutivi delle carni della voce 02.01 della tariffa doganale comune, è necessario definire meglio i prodotti che possono essere importati in esenzione dai prelievi;

considerando che è necessario avere una maggiore trasparenza del mercato; che, a tal fine, è utile conoscere il volume delle importazioni ed eventualmente delle esportazioni; che è opportuno allora instaurare, in modo appropriato, un regime di titoli che comporti la costituzione di una cauzione atta a garantire l'importazione o l'esportazione;

considerando che la modifica della regolamentazione nel settore delle carni bovine ha per conseguenza la modifica delle designazioni di talune merci; che conviene allora adattare il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2723/76 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione del presente regolamento deve effettuarsi alle migliori condizioni; che possono pertanto rivelarsi necessarie misure transitorie per facilitare tale applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituito dal testo seguente:

#### « Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura
02.01 A II	Carni della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
02.06 C I a)	Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
16.02 B III b) 1 aa)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, non cotte
b) 01.02 A I	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, riproduttori di razza pura
02.01 B II b)	Frattaglie commestibili della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
02.06 C I b)	Frattaglie commestibili della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate
15.02 B I	Sevi della specie bovina, greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »
16.02 B III b) 1 bb)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, non nominate

2. Ai sensi del presente regolamento sono considerati:

a) bovini: gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, diversi dai riprodut-

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 7. 10. 1976, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 314 del 15. 11. 1976, pag. 1.

tori di razza pura, della sottovoce 01.02 A II della tariffa doganale comune ;

- b) bovini adulti : i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.»

#### Articolo 2

1. Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituito dal testo seguente :

##### « Articolo 3

1. Anteriormente al 1° agosto viene fissato ogni anno, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, un prezzo di orientamento per i bovini adulti.

2. Il prezzo in questione è fissato tenendo conto in particolare :

- a) delle prospettive di sviluppo della produzione e del consumo di carni bovine,
- b) della situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e
- c) dell'esperienza acquisita.

3. Il prezzo di orientamento è fissato secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. »

2. L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue :

- a) al paragrafo 1, primo comma, i termini « voce 02.01 A II a) 1 bb) » sono sostituiti dai termini « sottovoci 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II a) 3 » ;
- b) ai paragrafi 2 e 3, i termini « articolo 10 » sono sostituiti dai termini « articolo 12, paragrafo 6 ».

#### Articolo 3

Il testo del titolo II del regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituito dal testo seguente :

### « TITOLO II

#### Regime degli scambi con i paesi terzi

##### Articolo 9

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 vengono applicate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

2. Inoltre, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è applicato un prelievo alle condizioni previste nel presente regolamento.

##### Articolo 10

1. Ogni mese la Commissione determina un prelievo di base all'importazione dei bovini e delle carni che figurano nell'allegato, sezioni a), c) e d).

La Commissione può, se necessario, modificare il prelievo di base nell'intervallo.

2. Per i bovini, il prelievo di base viene determinato sulla base della differenza tra il prezzo di orientamento, da un lato, e il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale.

Il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità di acquisto più rappresentative quanto a qualità ed a quantità, rilevate nel corso di un periodo da stabilirsi, anteriore alla determinazione del prelievo di base dei bovini e delle carni fresche o refrigerate, di cui all'allegato, sezione a), alle sottovoci 02.01 A II a) 1, 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II a) 3, tenendo conto principalmente :

- a) della situazione della domanda e dell'offerta,
- b) dei prezzi sul mercato mondiale delle carni congelate di categoria concorrenziale nei confronti delle carni fresche o refrigerate, e
- c) dell'esperienza acquisita.

3. La Commissione può determinare un prelievo di base specifico all'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, originari e provenienti dai paesi terzi dotati di una struttura commerciale e di sistemi di produzione del bestiame analoghi a quelli esistenti nella Comunità, a condizione che detti paesi procedano a un rilevamento regolare dei corsi.

Per i bovini, detto prelievo di base viene determinato per tutti i paesi terzi interessati tenendo conto della differenza tra il prezzo di orientamento, da un lato, e la media dei prezzi rilevati durante il periodo di cui al paragrafo 2 e precedente alla determinazione del prelievo di base, dall'altro, restando inteso che la predetta media è maggiorata dell'incidenza del dazio doganale. Tale media è stabilita in base ai corsi registrati sui mercati più rappresentativi di ciascuno di tali paesi, previa detrazione delle eventuali sovvenzioni accordate all'esportazione.

4. Per le carni di cui all'allegato, sezioni a), c) e d), il prelievo di base è uguale a quello determinato per i bovini, cui si applica un coefficiente forfettario stabilito per ciascuno dei prodotti in questione.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

#### Articolo 11

1. La Commissione determina ogni mese il prelievo di base alla importazione delle carni congelate che figurano nell'allegato sezione b).

La Commissione può, se necessario, modificare il prelievo di base nell'intervallo.

2. Il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), sottovoce 02.01 A II b) 1, viene determinato sulla base della differenza tra :

- a) il prezzo di orientamento, cui si applica un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente all'interno della Comunità fra il prezzo delle carni fresche di categoria concorrenziale nei confronti delle carni congelate in oggetto, della stessa presentazione, ed il prezzo medio dei bovini adulti, e
- b) il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario corrispondente alle spese specifiche delle operazioni d'importazione.

3. Il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità per le carni congelate viene determinato in base al prezzo del mercato mondiale stabilito in rapporto alle possibilità di acquisto più rappresentative, quanto a qualità e a quantità, rilevate nel corso di un periodo da stabilirsi, anteriore alla determinazione del prelievo di base, tenendo conto principalmente :

- a) del prevedibile sviluppo del mercato delle carni congelate,
- b) dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi delle carni fresche o refrigerate di categoria concorrenziale nei confronti delle carni congelate, e
- c) dell'esperienza acquisita.

4. Nel caso delle carni congelate menzionate nell'allegato, sezione b), alle sottovoci 02.01 A II b) 2, 02.01 A II b) 3 e 02.01 A II b) 4, il prelievo di base è uguale a quello determinato per il prodotto

di cui al paragrafo 2 cui si applica un coefficiente forfettario stabilito per ciascun prodotto in questione.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

#### Articolo 12

1. Ove si costati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari :

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento,
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento,
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento,
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo di orientamento.

2. Ove si costati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al :

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento,
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento,
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo di orientamento,
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento.

3. Le percentuali menzionate nei paragrafi 1 e 2 possono essere soggette, se necessario, a revisione da parte del Consiglio che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata.

4. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il prelievo applicabile alle carni congelate di cui all'allegato, sezione b), può essere fissato dalla Commissione ad una percentuale superiore a quella indicata in

detto paragrafo, lettera a), a condizione che non ecceda il prelievo di base, quando la variazione dei prezzi dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità non ha superato un importo elevato da determinare.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non si tiene conto di una variazione del prezzo dei bovini adulti rilevata sui mercati rappresentativi della Comunità, che non superi un importo da determinare.

6. Il prezzo dei bovini adulti rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità è il prezzo calcolato in base ai prezzi rilevati durante un periodo da stabilirsi sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le diverse categorie di bovini adulti o di carni di tali animali, tenendo conto dell'importanza di ognuna di dette categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ogni Stato membro.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

8. I prelievi applicabili a norma del presente articolo sono fissati dalla Commissione.

#### Articolo 12 bis

1. Un prelievo speciale può essere stabilito per i prodotti originari o provenienti da uno o più paesi terzi, qualora le esportazioni di tali prodotti si effettuino a prezzi anormalmente bassi.

2. Le modalità d'applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

#### Articolo 13

1. Il prelievo eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o pari a 300 kg, può essere totalmente o parzialmente sospeso alle condizioni previste nel presente articolo, tenuto conto della situazione di approvvigionamento dei giovani bovini in questione e della prevedibile evoluzione dei prezzi di mercato dei bovini nella Comunità.

2. Ogni anno, anteriormente al 1° dicembre, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata

su proposta della Commissione, stabilisce un bilancio preventivo dei giovani bovini maschi che possono essere importati in base al regime previsto dal presente articolo. Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità previste nella Comunità di giovani bovini destinati all'ingrasso, sia del fabbisogno degli allevatori comunitari.

Qualora la situazione lo richieda, si può stabilire, secondo la stessa procedura, un bilancio supplementivo.

3. Per i giovani bovini di cui al paragrafo 1, l'importazione in sospensione totale o parziale del prelievo è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione rilasciato nel rispetto dei limiti del quantitativo previsto trimestralmente, in conformità del paragrafo 4, lettera a).

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 27 si determinano :

a) ogni trimestre, il quantitativo che può essere importato e l'aliquota di sospensione del prelievo, se necessario per ciascuna delle seguenti categorie :

— animali il cui peso vivo è inferiore a 80 kg,

— animali il cui peso vivo è pari o superiore a 80 kg e inferiore a 220 kg,

— animali il cui peso vivo è pari o superiore a 220 kg ;

b) le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative al controllo del rispetto del periodo di ingrasso.

#### Articolo 14

1. Le carni congelate destinate alla trasformazione, menzionate nell'allegato, sezione b), alle sottovoci 02.01 A II b) 2 e 02.01 A II b) 4 bb), beneficiano, alle condizioni previste nel presente articolo :

a) di una sospensione totale del prelievo per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve non contenenti altre componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina o dalla gelatina ;

b) di una sospensione totale o parziale del prelievo per le carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui alla lettera a).

2. Ogni anno, anteriormente al 1° dicembre, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce un bi-

lancio preventivo delle carni che possono essere importate in base al regime previsto dal presente articolo. Tale bilancio tiene conto sia delle disponibilità previste nella Comunità per le carni delle qualità e presentazioni atte all'utilizzazione industriale, sia del fabbisogno dell'industria. Tale bilancio indica separatamente i quantitativi di carne di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

Qualora la situazione lo richieda, si può stabilire, secondo la stessa procedura, un bilancio supplementivo.

3. Per le carni di cui al paragrafo 1 :

- a) l'importazione in sospensione totale o parziale del prelievo è subordinata alla presentazione di un certificato di importazione rilasciato nei limiti dei quantitativi previsti trimestralmente ;
- b) l'importazione in sospensione totale del prelievo può essere subordinata, se occorre, alla presentazione di un contratto di acquisto di carni congelate detenute da un organismo d'intervento.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 27 si determinano :

- a) ogni trimestre, i quantitativi che possono essere importati, separatamente per le carni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché l'aliquota di sospensione del prelievo per le carni di cui al paragrafo 1, lettera b),
- b) il rapporto tra i quantitativi che possono essere importati e quelli che costituiscono l'oggetto dei contratti d'acquisto di cui al paragrafo 3, lettera b),
- c) le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative al controllo dell'utilizzazione delle carni importate.

#### Articolo 15

1. Tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, che viene rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

Tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), possono essere subordinate alla presentazione di un

titolo d'importazione, e tutte le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione ; questi titoli sono rilasciati dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

Qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo, la fissazione anticipata è indicata sul titolo, che vale come giustificativo della medesima.

Il titolo d'importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità.

Il rilascio di tali titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'impegno ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo. Il deposito cauzionale viene interamente o parzialmente incamerato se entro il termine fissato nel titolo l'operazione non viene realizzata o è realizzata solo in parte.

2. L'elenco dei prodotti per i quali si richiedono dei titoli, la durata di validità dei medesimi e le altre modalità di applicazione del presente articolo vengono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tali modalità possono in particolare comportare la fissazione di un termine per il rilascio dei titoli di importazione in applicazione dei regimi previsti agli articoli 13 e 14.

#### Articolo 16

1. Il prelievo da risquotere è quello applicabile il giorno dell'importazione.

2. Tuttavia, il prelievo applicabile nel giorno della presentazione della domanda del titolo di importazione viene applicato all'atto dell'importazione su richiesta dell'interessato presentata unitamente alla domanda del titolo nel caso di prodotti che rientrino nella sottovoce 02.01 A II a) della tariffa doganale comune, originari e provenienti da paesi terzi che rispettino un accordo concluso in questo campo con la Comunità a motivo del lungo tragitto che devono affrontare i trasporti marittimi, con il corredo di garanzie soddisfacenti.

3. Se il mercato comunitario subisce o rischia di subire perturbazioni a motivo dell'applicazione del paragrafo 2, può venir deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 27, di sospendere tale applicazione per il periodo strettamente necessario.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

#### Articolo 17

Il presente regolamento viene applicato nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi che vincolano la Comunità sul piano internazionale.

#### Articolo 18

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.

3. Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime di perfezionamento attivo.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali relative alla concessione e alla fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi.

5. La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 27. In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

#### Articolo 19

Nei limiti necessari al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, il Consiglio, che delibera su

proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

#### Articolo 20

1. Le norme generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le norme particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, sono vietate, negli scambi con i paesi terzi:

- la riscossione di tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale,
- l'applicazione di restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.

#### Articolo 21

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, perturbazioni gravi, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le modalità d'applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti nei quali gli Stati membri possono adottare misure cautelari.

2. Ove si verifichi la situazione prevista dal paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve una domanda di uno Stato membro, essa decide in proposito entro 24 ore dalla ricezione della domanda.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi dopo il giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commis-

sione al Consiglio. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in questione. »

#### Articolo 4

Il testo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 è sostituito dal testo seguente :

#### « ALLEGATO

##### Sezione a)

02.01 A II a) Carni della specie bovina, fresche o refrigerate:

1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati
2. Quarti anteriori e busti
3. Quarti posteriori e selle
4. altri:
  - aa) Pezzi non disossati
  - bb) Pezzi disossati

##### Sezione b)

02.01 A II b) Carni della specie bovina, congelate:

1. Carcasse, mezzene e quarti detti compensati
2. Quarti anteriori e busti
3. Quarti posteriori e selle
4. altri:
  - aa) Pezzi non disossati
  - bb) Pezzi disossati

##### Sezione c)

02.06 C I a) Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate:

1. non disossate
2. disossate

##### Sezione d)

16.02 B III b) 1 aa) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, non cotte »

#### Articolo 5

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata come segue:

1. La nota complementare del capitolo 1 è soppressa.
2. La sottovoce 01.02 A è sostituita dal testo seguente:

« N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: A. delle specie domestiche: I. riproduttori di razza pura (a) ..... II. altri: a) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (a) ..... b) non nominati .....	esenzione     16 + (P) (*) 16 + (P) (c) (*)	esenzione     (b) (d) (e)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell'allegato I dell'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(c) In talune condizioni previste all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, il prelievo eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, può essere totalmente o parzialmente sospeso.

(d) Dazio del 6% nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti delle Comunità europee per 20 000 capi di giovenche e vacche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazata del Simmental e del Pinzgau. Inoltre, sono ammessi al beneficio di tale contingente subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

(e) Dazio del 4% nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità competenti delle Comunità europee per 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza chiazata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo. Per essere ammessi al beneficio di tale contingente, gli animali delle razze sopra indicate devono essere scortati dai seguenti certificati:

— i tori, dal certificato di ascendenza,

— le vacche e le giovenche, da certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico (Herdbook) attestante la purezza della razza.

(\*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.»

### 3. La nota complementare n. 1 del capitolo 2 è modificata come segue:

#### « 1. A. Sono considerati come:

- a) "carcassa della specie bovina", ai sensi della sottovoce 02.01 A II, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti.  
Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidica; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
- b) "mezzena della specie bovina", ai sensi della sottovoce 02.01 A II, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
- c) "quarto compensato", ai sensi, delle sottovoci 02.01 A II a) 1 e 02.01 A II b) 1, l'insieme costituito:
- dai quarti anteriori, comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

- oppure dei quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il "quarto compensato" devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale. Il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori con una tolleranza massima del 5% ;

- d) "busto", ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II b) 2, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza pancia ;
- e) "quarto anteriore", ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 2 e 02.01 A II b) 2, la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza pancia ;
- f) "sella", ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 3 e 02.01 A II b) 3, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia ; è da considerare come "sella", la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole ;
- g) "quarto posteriore", ai sensi delle sottovoci 02.01 A II a) 3 e 02.01 A II b) 3 la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia ; è da considerare come "quarto posteriore" la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole ;
- h) 11. "tagli di quarti anteriori detti 'crop' o 'chuck and blade' ", ai sensi della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22, le parti dorsali del quarto anteriore inclusa la parte superiore della spalla ottenute dal quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola,
- 22. "tagli di punta di petto detti 'brisket' ", ai sensi della sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 22, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

- B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, paragrafi da c) a g), sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. »

## 4. La sottovoce 02.01 A II è modificata come segue:

« N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.01	<p>Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:</p> <p>A. Carni:</p> <p>II. della specie bovina:</p> <p>a) fresche o refrigerate:</p> <p>1. in carcasce, mezzene e quarti detti compensati:</p> <p>aa) Carcasce aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a)</p> <p>bb) altri</p> <p>2. Quarti anteriori e busti:</p> <p>aa) Busti aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a)</p> <p>bb) altri</p> <p>3. Quarti posteriori e selle:</p> <p>aa) Selle aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto "pistola" — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (a)</p> <p>bb) altri</p> <p>4. altre:</p> <p>aa) Pezzi non disossati</p> <p>bb) Pezzi disossati</p>	<p>20+(P)(*)</p> <p>20+(P)(*)</p> <p>20+(P)(*)</p> <p>20+(P)(*)</p> <p>20+(P)(*)</p> <p>20+(P)(*)</p> <p>20+(P)(*)</p> <p>20+(P)(*)</p>	<p>(b)</p> <p>—</p> <p>(b)</p> <p>—</p> <p>(b)</p> <p>—</p> <p>(b)</p> <p>—</p> <p>—</p>

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(\*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.01 (seguito)	b) congelate: 1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati 2. Quarti anteriori e busti 3. Quarti posteriori e selle 4. altri: aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati: 11. Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo 22. Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" (e) 33. Altri	20+(P)(*) 20+(P)(d)(*) 20+(P)(*) 20+(P)(*) 20+(P)(d)(*) 20+(P)(d)(*) 20+(P)(d)(*)	(c)

(c) Dazi del 20% nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 38 500 tonnellate (senza ossa) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all'applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio.

(d) In talune condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, il prelievo applicabile alle carni congelate destinate alla trasformazione può essere totalmente o parzialmente sospeso.

(e) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(\*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo. \*

5. La sottovoce 02.01 B II è modificata come segue:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: B. Frattaglie: II. altre: a) (immutato) b) della specie bovina: 1. Fegati 2. altre c) e d): (immutato)	20 20	11 7 »

6. La sottovoce 02.06 C I è modificata come segue:

« N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: C. altre: I. della specie bovina: a) Carni: 1. non disossate 2. disossate b) Frattaglie	24+(P)(*) 24+(P)(*) 24	— — —

(\*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo. »

7. La sottovoce 16.02 B III b) 1 è modificata nel modo seguente:

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: B. (immutato) III. (immutato) b) altre: 1. contenenti carne o frattaglie della specie bovina aa) non cotte bb) non nominate	20+(P)(*) 26	— 26

(\*) Oltre al dazio, in talune condizioni si applica un prelievo. »

8. Nell'allegato della parte seconda — tabella dei dazi — della tariffa doganale comune, la voce 02.01 è soppressa.

#### Articolo 6

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 i termini figuranti nella sottovoce 01.02 A:

« A. delle specie domestiche:

I. riproduttori di razza pura (a) »

nonché i termini figuranti nella sottovoce 02.01 A II:

« II. della specie bovina:

b) altre »

sono soppressi.

#### *Articolo 7*

Qualora siano necessarie misure transitorie per agevolare l'applicazione del presente regolamento, in particolare nel caso in cui questa applicazione alla data prevista incontrasse per taluni prodotti notevoli difficoltà, dette misure vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 27. Esse sono applicabili fino al 31 dicembre 1977.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Si applica dal 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. SILKIN

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 426/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che abroga i regolamenti (CEE) n. 888/68, (CEE) n. 990/68 e (CEE) n. 752/74 concernenti il settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la modifica dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine introdotta dal regolamento (CEE) n. 425/77 <sup>(3)</sup>, rende privi di oggetto i regolamenti in appresso elencati :

- regolamento (CEE) n. 888/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce norme generali per il regime speciale d'importazione di determinate carni congelate destinate alla trasformazione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2725/71 <sup>(5)</sup> ;

- regolamento (CEE) n. 990/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che determina i criteri generali per la fissazione del prelievo applicabile ad alcune carni bovine congelate <sup>(6)</sup> ;

- regolamento (CEE) n. 752/74 del Consiglio, del 29 marzo 1974, relativo all'allargamento dell'elenco dei prodotti sottoposti al regime dei titoli d'importazione nel settore delle carni bovine <sup>(7)</sup> ;

considerando che è quindi opportuno abrogare detti regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I regolamenti (CEE) n. 888/68, (CEE) n. 990/68 e (CEE) n. 752/74 sono abrogati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. SILKIN

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU n. L 86 del 30. 3. 1974, pag. 75.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 427/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che adatta i regolamenti (CEE) n. 885/68 e (CEE) n. 1302/73 in seguito alla modifica del regime dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la modifica dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine introdotta dal regolamento (CEE) n. 425/77, richiede determinati adattamenti tecnici del testo del regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1504/76 <sup>(4)</sup>, nonché dal regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che stabilisce le norme generali relative all'intervento

nel settore delle carni bovine <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/74 <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 885/68 è sostituito dal testo seguente:

« Inoltre, per il calcolo dell'importo della restituzione dei prodotti diversi dai bovini, può essere tenuto conto dei coefficienti di cui all'articolo 10, paragrafo 4, ed all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68. »

*Articolo 2*

Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1302/73, i termini « all'articolo 10, paragrafo 5 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 12, paragrafo 6 ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 168 del 28. 6. 1976, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 182 del 5. 7. 1974, pag. 4.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 428/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 989/68 che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 425/77, è stata fra l'altro soppressa la possibilità di importare, previa presentazione di un contratto di aiuto all'ammasso privato, determinate carni congelate in sospensione totale del prelievo ;

considerando che le modifiche del regolamento (CEE) n. 805/68 rendono inoltre necessari alcuni adattamenti del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 989/68 è sostituito dal testo seguente :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. SILKIN

« 2. Possono formare oggetto di aiuti all'ammasso privato soltanto i prodotti provenienti da bovini originari della Comunità, la cui conservazione in forma di una delle presentazioni di cui alla sezione b) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 avvenga in condizioni da determinarsi. »

*Articolo 2*

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 989/68 è sostituito dal testo seguente :

« 1. L'importo dell'aiuto :

- è stabilito nel quadro di una procedura di aggiudicazione annunciata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, oppure
- è fissato forfaitariamente in anticipo. »

*Articolo 3*

Il testo dell'articolo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 989/68, è sostituito dal testo seguente :

- « a) tale importo è unico per ciascun prodotto ed è fissato tenendo conto delle spese occasionate dall'ammasso, del deprezzamento normale della qualità e, nella misura del possibile, dell'aumento prevedibile del prezzo del prodotto in causa ; »

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 429/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 98/69 che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

« *Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

1. Lo smercio dei prodotti detenuti dagli organismi d'intervento può essere deciso soltanto :

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 <sup>(2)</sup>, in particolare all'articolo 7, paragrafo 2,

a) se il prezzo dei bovini adulti, constatato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 805/68, previa applicazione del coefficiente fissato, per le carni fresche o refrigerate in carcasse, mezzene o quarti detti compensati, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento citato, è superiore al prezzo d'intervento ovvero

vista la proposta della Commissione,

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, ovvero se necessario

considerando che, dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, sia il regime degli acquisti all'intervento, sia quello degli scambi con i paesi terzi sono stati modificati ;

c) se l'uscita dall'ammasso risponde ad una necessità tecnica, ovvero

considerando che la situazione del mercato delle carni bovine è stata caratterizzata negli ultimi anni da acquisti massicci e continui da parte degli organismi d'intervento ; che per lo smercio delle scorte formatesi a seguito di tali acquisti sono state adottate varie nuove misure ;

d) se i prodotti sono destinati ad un impiego particolare ovvero

e) se i prodotti sono destinati all'esportazione.

considerando che tale situazione, nonché la modifica dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, intervenuta con il regolamento (CEE) n. 425/77, rendono necessario un adattamento del regolamento (CEE) n. 98/69, in particolare per quanto riguarda lo smercio in caso di prezzi di mercato inferiori al prezzo d'intervento,

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), possono essere previste condizioni particolari per garantire che i prodotti non siano deviati dalla loro destinazione e per tener conto delle esigenze proprie di queste vendite.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

In particolare, tali condizioni possono prevedere la costituzione di una cauzione intesa a garantire il rispetto degli impegni assunti, che rimane acquisita del tutto o in parte se gli impegni non sono rispettati o lo sono soltanto parzialmente. »

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 è sostituito dal testo seguente :

*Articolo 2*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. SILKIN

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 430/77 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 90 dell'atto di adesione, gli articoli 51 e 52 si applicano al prezzo d'orientamento nel settore delle carni bovine ;

considerando che gli articoli 51 e 52 dell'atto di adesione, prevedono, per i nuovi Stati membri, la fissazione dei prezzi ad un livello che può essere diverso da quello dei prezzi comuni ; che, a norma dell'articolo 55 dell'atto di adesione, le differenze nei livelli dei prezzi sono compensate mediante un regime di importi compensativi ;

considerando che gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi sono pari alla differenza tra i prezzi fissati per il nuovo Stato membro interessato e i prezzi comuni, corretti, nella misura necessaria, dell'incidenza dei dazi doganali ;

considerando che, per il settore delle carni bovine, le norme generali del regime degli importi compensativi erano state stabilite con regolamento (CEE) n. 181/73 <sup>(1)</sup> ; che il regime delle importazioni in provenienza dai paesi terzi, stabilito con regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(2)</sup>, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 425/77 <sup>(3)</sup> ; che occorre pertanto modificare in conformità il regime degli importi compensativi ;

considerando che i dazi doganali tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri sono stati gradualmente soppressi e che la tariffa doganale comune è stata introdotta progressivamente nei nuovi Stati membri, in modo da giungere all'abolizione totale dei dazi doganali intracomunitari e all'applicazione integrale dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 dall'inizio della campagna di commercializzazione 1977/1978 ; che pertanto non appare necessario, per un regime che prende effetto il 1° aprile 1977, correggere gli importi compensativi dell'incidenza dei dazi doganali ;

considerando che, data la portata delle modifiche, è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 181/73 ;

considerando che, se il prelievo viene diminuito in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre diminuire anche gli importi compensativi per mantenere la preferenza comunitaria ; che importi compensativi per mantenere la preferenza comunitaria ; che è inoltre necessario, per evitare deviazioni di traffico, applicare la medesima diminuzione agli importi concessi e a quelli riscossi ;

considerando che gli importi compensativi validi per le carni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 devono essere derivati dagli importi compensativi validi per i bovini ; che tale derivazione può essere effettuata ricorrendo ai coefficienti utilizzati per il calcolo dei prelievi ; che, tuttavia, l'applicazione di tali coefficienti può provocare deviazioni di traffico, poiché la presentazione di determinati tagli può essere vantaggiosa o svantaggiosa, a seconda che si tratti della riscossione o della concessione di un importo, e che per evitare tali deviazioni conviene prevedere che detti coefficienti possano essere differenziati ;

considerando che l'articolo 55, paragrafo 4, dell'atto di adesione, prevede che non venga fissato alcun importo compensativo quando dal relativo calcolo risulta un importo minimo ; che occorre pertanto determinare l'importo che può essere considerato come minimo ;

<sup>(1)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(3)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, dell'atto di adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra i nuovi Stati membri vengono calcolati in funzione degli importi compensativi fissati per ciascuno di essi; che è opportuno completare detta disposizione precisando che tali importi sono pari, in ciascun caso, alla differenza esistente tra i prezzi praticati negli Stati membri in causa e in base alla quale sono stati calcolati gli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione originaria;

considerando che gli importi compensativi applicati negli scambi intracomunitari sono destinati a rendere possibile la circolazione, in condizioni soddisfacenti, di prodotti tra due Stati membri aventi livelli di prezzi diversi; che occorre pertanto riscuotere un importo compensativo in caso d'importazione in uno Stato membro avente un livello di prezzi più elevato e, inversamente, concedere tale importo in caso d'esportazione verso uno Stato membro avente un livello di prezzi più basso;

considerando che, di conseguenza, l'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), dell'atto di adesione, secondo il quale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato membro importatore o concessi dallo Stato membro esportatore, va interpretato nel senso che essi vengono riscossi o concessi dallo Stato membro che ha il livello di prezzi più elevato;

considerando che le modalità per la riscossione e per la concessione degli importi compensativi devono essere stabilite in modo da evitare deviazioni di traffico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. Gli importi compensativi per i bovini, validi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, sono pari alla differenza tra il prezzo d'orientamento valido in ciascuno dei nuovi Stati membri e il prezzo d'orientamento valido nella Comunità nella sua composizione originaria.

2. Gli importi compensativi per le carni di cui all'allegato, sezioni a), c) e d), del regolamento (CEE) n. 805/68, validi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, sono derivati dagli importi compensativi di cui al paragrafo 1, ap-

plicando le modalità di calcolo del prelievo previste all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68.

#### *Articolo 2*

1. L'importo compensativo per le carni di cui all'allegato, sezione b), sottovoce 02.01 A II b) 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, valido negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, è pari all'importo compensativo valido per i bovini, cui si applica il coefficiente previsto all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Gli importi compensativi per le carni di cui all'allegato, sezione b), sottovoci 02.01 A II b) 2, 02.01 A II b) 3 e 02.01 A II b) 4, del regolamento (CEE) n. 805/68, validi negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri nonché tra questi ultimi e i paesi terzi, sono derivati dall'importo compensativo valido per le carni menzionate al paragrafo 1 per mezzo dei coefficienti previsti all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 805/68.

#### *Articolo 3*

Gli importi compensativi validi negli scambi tra due nuovi Stati membri sono pari alla differenza tra gli importi compensativi validi negli scambi tra ciascuno di tali nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria.

#### *Articolo 4*

Gli importi compensativi possono essere calcolati mediante coefficienti diversi da quelli di cui agli articoli 1 e 2, ove la necessità di evitare deviazioni di traffico lo imponga.

#### *Articolo 5*

1. Se i prelievi sono diminuiti in conformità dell'articolo 12, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CEE) n. 805/68, gli importi compensativi validi per i bovini nonché per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 2, sono diminuiti di un importo pari all'incidenza della percentuale di diminuzione del prelievo, applicato all'importo compensativo che deve essere riscosso negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria.

2. In tal caso, negli scambi tra i nuovi Stati membri, l'articolo 3 si applica agli importi risultanti dalla diminuzione.

#### Articolo 6

L'importo compensativo non viene fissato se esso è inferiore ad una unità di conto per 100 kg.

#### Articolo 7

Negli scambi tra i nuovi Stati membri e fra tali Stati e la Comunità nella sua composizione originaria, gli importi compensativi sono riscossi o concessi da quello dei due Stati membri interessati il cui prezzo d'orientamento considerato per la determinazione degli importi compensativi è più elevato.

#### Articolo 8

1. Negli scambi tra i nuovi Stati membri e i paesi terzi, gli importi compensativi sono dedotti dai prelievi e dalle restituzioni.

2. Se per un prodotto è fissato un importo compensativo e la restituzione è inferiore a tale importo compensativo o non è fissata, nel nuovo Stato membro interessato, nel caso di esportazione verso i paesi terzi del prodotto in causa, può essere prevista la riscossione di un importo pari al massimo alla differenza tra l'importo compensativo e la restituzione o, secondo il caso, all'importo compensativo.

#### Articolo 9

L'importo compensativo applicato è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

#### Articolo 10

Le modalità di concessione, di riscossione e di recupero degli importi compensativi sono stabilite segnatamente in modo da prevenire deviazioni di traffico, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la stessa procedura.

Gli importi compensativi sono stabiliti dalla Commissione.

#### Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 181/73 è abrogato.

#### Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1977/1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

sull'esportazione di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento

(77/186/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la creazione di una politica energetica comune rientra negli obiettivi che la Comunità si è prefissa e che spetta alla Commissione proporre le misure da adottare a tal fine ;

considerando che l'instaurazione di una solidarietà reale tra gli Stati membri in caso di difficoltà di approvvigionamento costituisce uno degli elementi fondamentali di una politica energetica comune ;

considerando la direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi <sup>(1)</sup> ;

considerando che è necessario evitare che le difficoltà di approvvigionamento perturbino gli scambi

intracomunitari, mettendo in serio pericolo l'approvvigionamento di uno o più Stati membri ;

considerando che, in caso di difficoltà, è necessaria un'informazione sugli scambi intracomunitari per sorvegliare l'evoluzione della situazione ;

considerando che un regime di autorizzazioni rilasciate automaticamente costituisce il provvedimento più adeguato e meno pregiudizievole agli scambi intracomunitari ;

considerando che possono rivelarsi necessari provvedimenti conservativi ;

considerando che, non essendo necessari per le forniture di merci dei paesi terzi destinate ad uno Stato membro che transitano attraverso altri Stati membri provvedimenti conservativi, è opportuno escludere dette forniture dal campo di applicazione della decisione ;

considerando che, conformemente ai principi di solidarietà e di non discriminazione, l'onere dei deficit negli approvvigionamenti di petrolio greggio e di prodotti petroliferi deve essere ripartito equamente tra gli Stati membri ;

<sup>(1)</sup> GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 1.

considerando che occorre garantire che l'osservanza dei principi del trattato non deve far sì che uno Stato membro sia più colpito di altri Stati membri ;

considerando che è opportuno prendere in considerazione tutte le decisioni che potranno essere prese sul piano comunitario concernenti la riduzione del consumo di energia ;

considerando che, per garantire l'approvvigionamento ottimale di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per tutta la Comunità, possono essere necessari, a titolo complementare, altri provvedimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. Qualora insorgano difficoltà nell'approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi di uno o più Stati membri, la Commissione può decidere, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, previa consultazione del gruppo previsto dalla direttiva 73/238/CEE, di subordinare gli scambi fra Stati membri di prodotti di cui alla voce 27.09 e alle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune a un sistema di autorizzazioni rilasciate automaticamente dallo Stato membro di provenienza.

Le autorizzazioni devono essere rilasciate immediatamente e senza spese amministrative per qualsiasi quantitativo richiesto e per una durata minima di 15 giorni lavorativi e massima di un mese.

2. Quando l'intervento della Commissione è stato sollecitato da uno Stato membro, la Commissione decide nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

3. La presente decisione non riguarda le forniture di merci dei paesi terzi destinate ad uno Stato membro che transitano attraverso altri Stati membri.

4. Qualsiasi decisione della Commissione che istituisca un sistema di autorizzazioni conformemente al paragrafo 1 viene notificata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferirla al Consiglio nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data della notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può abrogare la decisione della Commissione o modificarne le condizioni e le modalità.

5. Le decisioni della Commissione sono applicabili dal momento della loro notifica agli Stati membri.

Esse non riguardano i prodotti già in fase d'inoltrato a quella data.

#### *Articolo 2*

Quando un deficit reale o prossimo nell'approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, provoca un aumento anormale degli scambi di prodotti petroliferi tra Stati membri, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro e previa consultazione del gruppo previsto dalla direttiva 73/238/CEE, può autorizzare detto Stato membro a sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'esportazione nella misura necessaria per evitare questi scambi anormali. La durata di validità dell'autorizzazione della Commissione è fissata a 10 giorni lavorativi.

Su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio si riunisce entro 48 ore per confermare, modificare o abrogare, a maggioranza qualificata, l'autorizzazione accordata dalla Commissione.

#### *Articolo 3*

Quando un deficit è tale da minacciare seriamente l'approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in uno Stato membro o quando è lecito prevedere una tale situazione la Commissione, su richiesta di uno Stato membro e previa consultazione del gruppo previsto dalla direttiva 73/238/CEE, può autorizzare detto Stato membro a sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'esportazione, purché siano mantenuti inalterati, per quanto possibile, gli scambi tradizionali.

Su richiesta di uno Stato membro, il Consiglio si riunisce nelle 48 ore per modificare o abrogare, a maggioranza qualificata, l'autorizzazione accordata dalla Commissione. Se il Consiglio non abroga o non modifica l'autorizzazione, questa resta in vigore.

#### *Articolo 4*

Nel caso di una crisi improvvisa in uno Stato membro e qualora qualsiasi ritardo arrechi grave pregiudizio all'economia dello Stato membro interessato può, previa consultazione della Commissione e informazione degli altri Stati membri, sospendere provvisoriamente il rilascio delle autorizzazioni d'esportazione. La decisione ha una durata di validità di dieci giorni.

Su richiesta di uno Stato membro o della Commissione il Consiglio si riunisce nelle 48 ore. Esso può,

deliberando a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, adottare le misure appropriate. Le misure decise dal Consiglio entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di validità delle misure nazionali. Tuttavia il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che le misure adottate siano applicate prima della scadenza di detto termine.

#### *Articolo 5*

1. Se la Commissione, dopo aver consultato il gruppo previsto dalla direttiva 73/238/OEE, o sulla base di informazioni comunicate da uno Stato membro, costata che le condizioni di approvvigionamento di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in uno o più Stati membri non giustificano più l'applicazione delle misure previste agli articoli da 1 a 4:

- a) decide di modificarle o di abrogarle, qualora tali misure siano state prese conformemente ad una decisione della Commissione;
- b) propone al Consiglio di modificarle o di abrogarle qualora tali misure siano state prese conformemente ad una decisione del Consiglio.

2. Le decisioni della Commissione, prese conformemente al paragrafo 1, lettera a), sono applicabili immediatamente dopo la loro notifica agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio qualunque decisione della Commissione che modifichi o abroghi le misure previste agli articoli da 1 a 4.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro dieci giorni a decorrere dalla data in cui è stato investito.

#### *Articolo 6*

Il Consiglio delibera all'unanimità entro 10 giorni su ogni provvedimento proposto a titolo complementare dalla Commissione per garantire l'approvvigionamento ottimale di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per tutta la Comunità.

#### *Articolo 7*

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, stabilisce le modalità d'applicazione della presente decisione.

#### *Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. SILKIN

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti

(77/187/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

## SEZIONE I

## Campo di applicazione e definizioni

vista la proposta della Commissione,

## Articolo 1

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

1. La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

2. La presente direttiva si applica se e nella misura in cui l'impresa, lo stabilimento o la parte di stabilimento da trasferire si trovi nel campo d'applicazione territoriale del trattato.

considerando che l'evoluzione economica implica, sul piano nazionale e comunitario, modifiche delle strutture delle imprese effettuate, tra l'altro, con trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni ;

3. La presente direttiva non si applica alle navi marittime.

considerando che occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti ;

## Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intende :

considerando che sussistono differenze negli Stati membri per quanto riguarda l'entità della protezione dei lavoratori in questo settore e che occorre attenuare tali differenze ;

a) per « cedente », ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, perde la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento ;

considerando che tali differenze possono ripercuotersi direttamente sul funzionamento del mercato comune ;

b) per « cessionario », ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento ;

considerando che è quindi necessario promuovere il ravvicinamento nel progresso delle legislazioni in materia, ai sensi dell'articolo 117 del trattato,

c) per « rappresentanti dei lavoratori », i rappresentanti dei lavoratori previsti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri, eccettuati i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo di società che in alcuni Stati membri occupano un posto in tali organi in qualità di rappresentanti dei lavoratori.

<sup>(1)</sup> GU n. C 95 del 28. 4. 1975, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU n. C 255 del 7. 11. 1975, pag. 25.

## SEZIONE II

**Mantenimento dei diritti dei lavoratori***Articolo 3*

1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.

Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro.

2. Dopo il trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo.

Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro purché esso non sia inferiore ad un anno.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai diritti dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale degli Stati membri.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori e di coloro che hanno già lasciato lo stabilimento del cedente al momento del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti, da essi maturati o in corso di maturazione, a prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, dei regimi complementari citati al primo comma.

*Articolo 4*

1. Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione.

Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi a talune categorie delimitate di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento.

2. Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la rescissione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro.

*Articolo 5*

1. Qualora lo stabilimento conservi la propria autonomia, sussistono lo status e la funzione dei rappresentanti o della rappresentanza dei lavoratori interessati dal trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.

Il primo comma non si applica se, in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o della prassi degli Stati membri, esistono le condizioni necessarie alla nuova designazione dei rappresentanti dei lavoratori o alla nuova formazione della rappresentanza dei lavoratori.

2. Qualora il mandato dei rappresentanti dei lavoratori interessati dal trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, scada a causa del trasferimento, questi rappresentanti continuano a beneficiare delle misure di protezione previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o dalla prassi degli Stati membri.

## SEZIONE III

**Informazione e consultazione***Articolo 6*

1. Il cedente ed il cessionario sono tenuti ad informare i rappresentanti dei rispettivi lavoratori interessati da un trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, sui seguenti punti :

- motivi del trasferimento,
- conseguenze giuridiche, economiche e sociali del trasferimento per i lavoratori,
- misure previste nei confronti dei lavoratori.

Il cedente è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile prima dell'attuazione del trasferimento.

Il cessionario è tenuto a comunicare tali informazioni ai rappresentanti dei suoi lavoratori in tempo utile e in ogni caso prima che i suoi lavoratori siano direttamente lesi nelle loro condizioni di impiego e di lavoro dal trasferimento.

2. Se il cedente o il cessionario prevedono misure nei confronti dei rispettivi lavoratori, essi sono tenuti ad avviare in tempo utile consultazioni in merito a tali misure con i rappresentanti dei rispettivi lavoratori al fine di ricercare un accordo.

3. Gli Stati membri le cui disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedono la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di ricorrere ad un'istanza di arbitrato per ottenere una decisione su misure da adottare nei confronti dei lavoratori, possono limitare gli obblighi previsti ai paragrafi 1 e 2 ai casi in cui il trasferimento realizzato comporta una modifica a livello dello stabilimento che può implicare svantaggi sostanziali per una parte consistente dei lavoratori.

L'informazione e la consultazione devono almeno riferirsi alle misure previste nei confronti dei lavoratori.

L'informazione e la consultazione devono avere luogo in tempo utile, prima dell'attuazione della modifica a livello dello stabilimento di cui al primo comma.

4. Gli Stati membri possono limitare gli obblighi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese o agli stabilimenti che soddisfano, per quanto riguarda il numero di lavoratori occupati, le condizioni per l'elezione o la designazione di un organo collegiale che rappresenti i lavoratori.

5. Gli Stati membri possono prevedere che, qualora in un'impresa o in uno stabilimento non vi siano rappresentanti dei lavoratori, i lavoratori interessati debbono essere informati in precedenza dell'imminenza del trasferimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1.

#### SEZIONE IV

#### Disposizioni finali

##### Articolo 7

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori.

##### Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva nel termine di due anni a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

##### Articolo 9

Entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di due anni previsto dall'articolo 8, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per consentirle di redigere una relazione, che sarà sottoposta al Consiglio, sull'applicazione della presente direttiva.

##### Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. SILKIN

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 1977

che stabilisce un programma di ricerche tecnologiche nel settore dell'industria della calzatura

(77/188/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la risoluzione del Consiglio del 14 gennaio 1974, concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia <sup>(3)</sup>, è relativa al coordinamento delle politiche nazionali e alla definizione di azioni di interesse comunitario ;

considerando che l'articolo 2 del trattato assegna, tra l'altro, alla Comunità il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e un'espansione continua ed equilibrata ;

considerando che i miglioramenti tecnologici nella fabbricazione delle calzature, necessari per motivi economici e sociali e tali da contribuire al conseguimento dei predetti obiettivi, richiedono l'esecuzione di determinati lavori di ricerca che mirano in particolare alla riduzione dei costi, all'utilizzazione più razionale delle materie prime e dell'energia, all'elasticità della produzione in funzione dei desideri e delle esigenze dei consumatori e al miglioramento delle

condizioni psicologiche e fisiologiche del lavoro per tutta la durata del ciclo di produzione ;

considerando che la ricerca collettiva svolge una funzione importante nello sviluppo tecnico dell'industria della calzatura, dato che questo settore si compone essenzialmente di piccole e medie imprese le quali non sono in grado di eseguire direttamente delle ricerche o comunque delle ricerche sufficienti ;

considerando che, dato che i mezzi per la ricerca nel settore dell'industria della calzatura sono troppo limitati a livello nazionale, quest'industria e i suoi istituti di ricerca hanno predisposto un programma collettivo di ricerca a livello comunitario, comprendente tre progetti per una spesa complessiva di 1 355 000 unità di conto ; che due di questi progetti, rappresentanti una spesa di 505 000 unità di conto, debbono essere avviati immediatamente ; che l'industria della calzatura e i suoi istituti di ricerca attueranno il terzo progetto, rappresentante una spesa di 850 000 unità di conto, soltanto quando l'esecuzione dei primi due avrà consentito di acquisire un'esperienza positiva ;

considerando che un programma comunitario di ricerca destinato ad inserirsi nel predetto programma collettivo e ad agevolarne pertanto l'esecuzione rappresenta per l'industria delle calzature un importante fattore di integrazione che consente inoltre di raggiungere un più alto livello tecnologico e di aumentare la competitività dell'industria comunitaria ;

considerando che la spesa autorizzata dall'industria della calzatura e dai suoi istituti di ricerca per l'esecuzione dei primi due progetti del programma collettivo è superiore all'importo destinato all'esecuzione del programma comunitario e che questo programma non riguarda il terzo progetto ;

considerando che il programma collettivo è il risultato di una collaborazione stabilitasi da oltre dieci

<sup>(1)</sup> GU n. C 30 del 7. 2. 1977, pag. 26.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 24 novembre 1976 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.

anni tra gli istituti di ricerca e l'industria della calzatura nella Comunità e che esso offre, grazie a questa continuità, la garanzia di un'esecuzione razionale e di risultati positivi ;

considerando pertanto che il programma comunitario è necessario per conseguire, nel quadro del mercato comune, gli obiettivi del trattato ;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione necessari per tale scopo ;

visto il parere del comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),

DECIDE:

#### *Articolo 1*

È adottato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1977 un programma comunitario di ricerche tecnologiche nel settore dell'industria della calzatura, come figura in allegato.

#### *Articolo 2*

La partecipazione finanziaria massima della Comunità al programma è stimata in 235 000 unità di

conto ; l'unità di conto è quella definita dall'articolo 10 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973 relativo al bilancio generale delle Comunità europee <sup>(1)</sup>.

#### *Articolo 3*

La Commissione eseguirà il programma in base a contratti.

#### *Articolo 4*

Alla diffusione delle conoscenze risultanti dall'esecuzione del programma si applica il regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea <sup>(2)</sup>.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. SILKIN

<sup>(1)</sup> GU n. L 116 del 1° 5. 1973, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 255 del 29. 9. 1974, pag. 1.

## ALLEGATO

**PROGRAMMA COMUNITARIO DI RICERCHE TECNOLOGICHE  
NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA DELLA CALZATURA**

Un importo di 235 000 unità di conto è destinato all'esecuzione del programma che si articola nei due progetti seguenti :

**Progetto di ricerca I: Utilizzazione razionale del materiale costitutivo della tomaia***Obiettivi principali*

Economia di materie prime, elasticità della produzione in funzione delle esigenze del consumatore, miglioramento dei luoghi di lavoro, elaborazione di dati tecnologici per lo sviluppo di nuove macchine e di dispositivi di regolazione.

*Programma*

Analisi del grado d'utilizzazione delle materie prime nell'ambito delle tecniche attuali, con la collaborazione di un gruppo rappresentativo di 30 ditte che presenteranno un rapporto sul grado di utilizzazione ottenuto nel corso degli ultimi anni in funzione delle tecniche impiegate e del materiale, nonché della forma e del tipo di calzature. Inoltre, studio delle tecniche sulla base di uno o più modelli di calzature standard.

Elaborazione, attraverso i risultati dell'analisi, di sistemi che permettono l'utilizzazione ottimale sulla base della scansione a pannello elettronico e con l'aiuto dell'informatica.

**Progetto di ricerca II: Razionalizzazione della fabbricazione della tomaia***Obiettivi principali*

Adattamento della tecnica di produzione della tomaia al resto dei procedimenti di fabbricazione delle calzature, al fine di aumentare la produttività, ridurre i costi di produzione e migliorare le condizioni di lavoro.

Elaborazione dei dati necessari per nuove macchine utensili a comando numerico.

*Programma*

Studio dei sistemi di produzione di tre tipi di calzature, richiedenti l'impiego di mezzi diversi, per uomo, donna e bambino, sulla base dell'esperienza di 120 aziende. Questo studio verte sui principali parametri economici ed ergonomici della produzione, come i materiali, le attrezzature e la durata delle operazioni e comprende un'analisi di ciascuna delle 18 fasi della produzione, allo scopo di riunirle in gruppi di attività integrate più soddisfacenti.

Raccolta e trasformazione dei dati necessari al comando numerico e alla ideazione di nuove macchine utensili, in vista del loro trattamento elettronico.

**Bilancio estimativo dei giovani bovini maschi di peso pari o inferiore  
a 300 kg destinati all'ingrasso, per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1977**

(77/189/CEE)

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

**ADOTTA IL PRESENTE BILANCIO ESTIMATIVO:**

**Introduzione**

Il presente bilancio estimativo concerne il periodo 1° aprile — 31 dicembre 1977.

Esso è stato elaborato in base agli elementi di cui la Commissione dispone e in funzione delle previsioni attualmente formulabili.

Esso risulta dalla constatazione del fabbisogno di giovani bovini maschi da ingrasso che la Comunità ha importato dai paesi terzi negli scorsi anni, in particolare nel 1976, nonché dell'evoluzione prevedibile, nel 1977, delle disponibilità e del fabbisogno di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso nella Comunità.

**1. Costatazione delle importazioni dai paesi terzi effettuate negli anni scorsi**

Negli scorsi anni, il numero di giovani bovini destinati all'ingrasso importati nella Comunità ha oscillato intorno a 200 000 capi; si ritiene che nel 1976 l'importazione di detti animali sia ammontata a circa 118 000 capi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

**2. Elementi di valutazione per il 1977**

Al termine del 1976 si prevedeva una riduzione del numero di giovani bovini (bovini d'età inferiore a un anno) di circa 160 000 capi di cui 80 000 maschi.

Inoltre, a seguito della riduzione prevedibile del numero di vacche e di giovenche al termine del 1976 (circa 400 000 capi), si prevede, per il 1977, una contrazione corrispondente del numero di nascite di vitelli. La conseguente riduzione del numero di vitelli disponibili per l'ingrasso, dell'ordine di 310 000 capi, sarà tuttavia compensata in massima parte dalla contrazione prevedibile del numero delle macellazioni dei giovani bovini, valutata a 300 000 capi. Pertanto, nel 1977 il saldo negativo di giovani bovini, dovuto ad una contrazione del numero di vitelli disponibili più accentuata rispetto a quella del numero delle macellazioni, dovrebbe essere di circa 10 000 capi, di cui 5 000 circa maschi.

La disponibilità di giovani bovini nel 1977 sarà pertanto inferiore di circa 170 000 capi a quella del 1976, tenuto conto dell'evoluzione verso la diminuzione del numero di macellazioni.

Si può ritenere che la metà circa di tale numero sarà rappresentata da giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

**Conclusioni**

In base alle considerazioni testé espresse, è da ritenersi che il fabbisogno comunitario di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso sia, nel 1977, superiore a quello del 1976.

Per il 1977 è pertanto opportuno aggiungere il numero dei giovani bovini maschi destinati all'ingrasso importati nel 1976, ossia 118 000 capi circa, a detto fabbisogno supplementare di circa 85 000 capi.

Da quanto precede risulta che il fabbisogno di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, da

importare nel 1977, può essere valutato a 200 000 capi.

importare nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1977, può essere valutato a 150 000 capi.

Dato che il regolamento (CEE) n. 3116/76 <sup>(1)</sup> ha già reso possibile l'importazione di 50 000 giovani bovini destinati all'ingrasso nel 1° trimestre di 1977, il fabbisogno di giovani bovini maschi di peso pari o inferiore a 300 kg e destinati all'ingrasso, da

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 1977.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
J. SILKIN

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 352 del 22. 12. 1976, pag. 11.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1977

relativa all'applicazione della direttiva 76/491/CEE riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità

(77/190/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/491/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, riguardante una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui prezzi del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che la direttiva 76/491/CEE stabilisce, all'articolo 7, che la Commissione adotta le disposizioni di applicazione concernenti tra l'altro la forma, il tenore e tutte le altre caratteristiche delle informazioni di cui all'articolo 1 di detta direttiva ;

considerando che la direttiva 76/491/CEE dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che gli Stati membri trasmettano alla Commissione entro i primi quarantacinque giorni di ogni trimestre un elenco delle persone e delle imprese che comunicano loro i dati necessari per ottemperare agli obblighi che loro competono a norma dell'articolo 1 della direttiva ;

considerando che la direttiva 76/491/CEE stabilisce, all'articolo 3, che le informazioni siano presentate in modo da fornire i dati più rappresentativi del mercato petrolifero di ogni Stato membro ;

considerando che è d'uopo unificare sul piano tecnico il sistema di informazione e ottenere dati comparabili e coerenti, e che a tal fine è necessario utilizzare dei modelli di questionari identici e unificare il tenore delle comunicazioni da effettuare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Le comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, in conformità dell'articolo 1 della direttiva 76/491/CEE, sono effettuate tramite i modelli di questionario allegati alla presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1977.

*Per la Commissione*

Guido BRUNNER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 140 del 28. 5. 1976, pag. 4.

*ALLEGATO***MODELLI DEI QUESTIONARI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO TRASMETTERE  
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Tabella 1: Prezzi del petrolio greggio

Tabella 2: Costo di approvvigionamento del petrolio greggio (cif)

Tabella 3: Prezzi dei prodotti petroliferi importati

Tabella 4: Prezzi dei prodotti petroliferi al consumo

Tabella 5: Ricavi sul mercato interno

Tabella 6: Elenco delle persone e delle imprese dichiaranti

Stato membro:		PREZZO DEL PETROLIO GREGGIO				Periodo:
						1
Linea n.	Designazione dei petroli greggi e densità API	Prezzo fob		Prezzo cif		Variazioni dei prezzi cif (\$/barile) 10% - 90%
		Volume totale (1000 barili)	Prezzo medio fob (\$/barile)	Variazioni dei prezzi fob (\$/barile) 10% - 90%	Volume totale (1000 barili)	
1	Arabian Light, 34°					
2	Arabian Medium, 31° (1)					
3	Arabian Heavy and Khafji, 27°					
4	Iranian Light, 34°					
5	Iranian Heavy, 31°					
6	Murban and Zakum, 39° (1)					
7	Irak - Basrah, 35°					
8	Irak - Kirkuk, 36°					
9	Kuwait, 31°					
10	Libya, 40° (1)					
11	Algeria, 44° (1)					
12	Nigeria, 34° (1)					
13	Venezuelan Light, 34° (1)					
14	Venezuelan Medium, 26° (1)					
15	Venezuelan Heavy, 17° (1)					
16	Indonesian, 34° (1)					
17						
18						
19						
20	Altri petroli greggi importati					
21						
22						
23						

(1) Include rispettivamente tutte le qualità di greggi ridotte alla gravità API indicata.

Osservazioni:

Tasso di cambio medio trimestrale: 1 \$ USA =

## Chiarimenti relativi alla tabella 1

## PREZZI DEL PETROLIO GREGGIO

Ciascuna delle *linee da 1 a 16* compreso riguarda informazioni per una qualità determinata di greggio importato, per un dato trimestre, ad esclusione dei greggi in transito verso altri Stati membri o destinati a paesi terzi.

La *linea 20 «altri petroli greggi importati»*, si riferisce all'insieme delle qualità di greggi importati per un dato trimestre da paesi terzi che non figurano nelle linee da 1 a 16 inclusa, nonché il greggio proveniente da un altro Stato membro.

Per *prezzi fob* si intendono i prezzi effettivamente fatturati al porto d'imbarco. Il valore cif viene calcolato franco porto di sbarco. Il *prezzo cif* comprende il *prezzo fob*, le spese di trasporto, l'importo delle assicurazioni e alcuni oneri inerenti alle operazioni di trasferimento del greggio (diritti o spese d'imbarco e allibi). Sono da escludere dai *prezzi cif*: i diritti doganali, le controvalle, i diritti di banchina o qualsiasi altro onere sostenuto nel paese dichiarante. I *prezzi fob* e *cif* sono i prezzi effettivamente pagati dalle imprese o i prezzi che le imprese prevedono di pagare, al netto degli sconti. Tali prezzi sono relativi ad una dilazione di pagamento fissata in 30 giorni. Nei casi in cui la dilazione di pagamento ecceda tale periodo di riferimento, i prezzi verranno corretti in modo tale da riflettere i 30 giorni di dilazione; un mese di dilazione supplementare corrisponde per convenzione a una riduzione dell'1%. I prezzi saranno ugualmente corretti in modo da riflettere la gravità nominale API di ciascuno dei greggi elencati nella tabella 1, utilizzando i seguenti fattori:

- *greggio dell'emisfero orientale*: aumento o diminuzione di 3 US cents per barile e per grado API rispettivamente superiore o inferiore alla gravità nominale.
- *greggio dell'emisfero occidentale*: aumento o diminuzione di 12 US cents per barile e per grado API rispettivamente superiore o inferiore alla gravità nominale.

Le correzioni verranno effettuate soltanto per gradi API interi; le frazioni di grado API possono essere trascurate.

Nei casi in cui i prezzi all'origine sono espressi in una moneta diversa dal dollaro americano, le indicazioni di prezzo saranno espresse in dollari USA, calcolate dalle persone e imprese dichiaranti secondo i procedimenti contabili da loro impiegati. I prezzi saranno arrotondati al centesimo di dollaro.

Si intende per *volume totale*, l'ammontare complessivo dei dati di polizza di carico (on a Bill of Lading basis) di ogni qualità di greggio importato nel corso del trimestre.

S'intendono per *prezzi fob* o *prezzi cif medi*, i prezzi medi trimestrali ponderati secondo le quantità. Per *variazioni dei prezzi fob e dei prezzi cif* si intendono le indicazioni dei prezzi presentate sotto forma di una forcina che riporta le cifre rappresentative dei due decili estremi della gamma dei prezzi del greggio indicati nelle *linee da 1 a 16* incluso. Per la *linea 20* non è necessario indicare le variazioni dei *prezzi fob* e dei *prezzi cif*.

I *prezzi fob medi e cif medi*, nonché le *variazioni dei prezzi fob e dei prezzi cif* saranno calcolati in base ai tassi di cambio più adeguati al fine di ottenere le indicazioni più rappresentative dei prezzi del petrolio greggio. Il cambio medio trimestrale del dollaro sarà indicato in calce alla tabella 1.

La tabella 1 verrà trasmessa alla Commissione da ogni Stato membro entro e non oltre le seguenti date:

- per le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, il 15 maggio successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno, il 15 agosto successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, il 15 novembre successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno, il 15 febbraio dell'anno successivo.

Stato membro:		COSTO DI APPROVVIGIANAMENTO DEL PETROLIO GREGGIO		Periodo:
				2
Linea n.	Osservazioni	Costo cif		Osservazioni
		Volume totale (1000 barili e 1000 TM)	Costo medio cif (\$/barile e \$/TM)	
1	Approvvigionamento totale in 1 000 barili e \$/barile			
2	Approvvigionamento totale in 1 000 TM e \$/TM			

Tasso di cambio medio trimestrale: 1 \$ USA =

Osservazioni:

## Chiarimenti relativi alla tabella 2

## COSTO DI APPROVVIGIONAMENTO DEL PETROLIO GREGGIO (cif)

Le linee 1 e 2 riguardano l'insieme dell'approvvigionamento di greggio per un dato trimestre, vale a dire la somma dei greggi importati elencati nella tabella 1, aumentata del greggio di produzione locale. I greggi in transito verso altri Stati membri o destinati a paesi terzi sono da escludere. Si intende quindi per « insieme dell'approvvigionamento di greggio » il totale dell'approvvigionamento comprendente:

- le importazioni « in definitiva », cioè destinate in linea di principio al consumo interno;
- le importazioni « temporanee », cioè quelle effettuate da o per conto di imprese con sede nel paese dichiarante, i cui prodotti raffinati saranno esportati verso uno Stato membro della Comunità o diretti verso il consumo interno. Sono da escludere le importazioni effettuate per conto di imprese situate al di fuori del paese dichiarante e destinate ad essere raffinate « per conto di terzi » ed esportate sotto forma di prodotti, a meno che dette importazioni non siano destinate a uno Stato della Comunità;
- la produzione locale di petrolio greggio.

Per *costo cif medio*, si intende la media trimestrale dei costi cif ponderati per la quantità dell'insieme dell'approvvigionamento di greggio. La nozione di costo cif corrisponde alle stesse definizioni indicate alla tabella 1. In particolare, il valore all'importazione del greggio prodotto in uno

Stato membro è calcolato franco porto di scarico o franco frontiera, cioè a partire dal momento in cui il greggio entra sotto la giurisdizione doganale del paese importatore. Il valore dei greggi prodotti e consumati in uno Stato membro dichiarante è uguale al prezzo di cessione oppure al valore contabile di presa in carico.

Il *costo cif medio* sarà calcolato in base ai tassi di cambio ufficiali del mercato <sup>(1)</sup> al fine di ottenere l'indicazione più rappresentativa del costo di approvvigionamento. Il cambio medio trimestrale del dollaro sarà indicato in calce alla tabella 2. Le cifre della linea 2 si baseranno sui fattori di conversione più adeguati.

La tabella 2 verrà trasmessa alla Commissione dagli Stati membri entro e non oltre le seguenti date:

- per le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, il 15 maggio successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno, il 15 agosto successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, il 15 novembre successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno, il 15 febbraio dell'anno successivo.

<sup>(1)</sup> Pubblicazione giornaliera sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Stato membro:		PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI IMPORTATI			Periodo:
					3
Linea n.	Designazione dei prodotti petroliferi	Quantità totali importate (in 1 000 TM)	Prezzi medi <sup>(1)</sup> (in \$/TM)	Variazioni dei prezzi (in \$/TM) 10 %/30 %	Osservazioni
1	Benzina super				
2	Benzina normale				
3	Gasolio				
4	Olio combustibile denso % S > 1 %				
5	Olio combustibile denso % S ≤ 1,0 %				
6					
7					
8					

(1) Franco porto di discarica o franco frontiera.

Tasso di cambio medio trimestrale: 1 \$ USA =

## Chiarimenti relativi alla tabella 3

## PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI IMPORTATI

Ciascuna delle *linee da 1 a 5* incluso riguarda informazioni per un prodotto petrolifero importato da un paese terzo e proveniente da un altro paese membro della Comunità per un dato trimestre, ad esclusione dei quantitativi in transito verso altri Stati membri o destinati a paesi terzi.

Per *prodotti petroliferi* si intendono quei prodotti le cui specificazioni tecniche di qualità applicate sul mercato internazionale e in ogni Stato membro possono essere raggruppate rispettivamente sotto tutte le denominazioni che figurano alle linee da 1 a 5 compreso.

Per *quantità totali importate* si intende l'ammontare totale dei dati di polizza di carico (on a Bill of Lading basis) e dei dati estratti da documenti equivalenti, relativi agli arrivi di ciascun prodotto.

Per *prezzi medi* si intende la media trimestrale dei prezzi ponderata per le quantità. Il valore del prezzo all'importazione è calcolato franco porto di sbarco o franco frontiera, cioè a partire dal momento in cui i prodotti entrano sotto la giurisdizione doganale del paese dichiarante. I valori all'importazione comprendono i prezzi fob, le spese di trasporto, l'ammontare delle assicurazioni e alcuni oneri inerenti alle operazioni di sbarco. Sono da escludere dal computo dei prezzi all'importazione i diritti doganali e le eventuali imposte sui prodotti nonché ogni elemento di costo che incide sui prodotti dopo lo scarico in un porto o il passaggio di una frontiera.

Per *variazioni dei prezzi* si intendono le indicazioni di prezzo presentate sotto forma di una forcella, che riporta le cifre rappresentative dei due decili estremi della gamma dei prezzi.

I *prezzi medi e le variazioni dei prezzi* sono espressi in \$ USA per tonnellata metrica. Essi verranno calcolati in base ai tassi di cambio ufficiali di mercato <sup>(1)</sup>. Le informazioni sono

arrotondate al centesimo di dollaro. Il tasso di cambio medio trimestrale sarà indicato in calce alla tabella 3. La conversione dei dati da barili in tonnellate metriche e viceversa, dovrà basarsi sui seguenti fattori di conversione:

Prodotti	Fattori di conversione	
	Barili in TM	TM in barili
Benzina super	0,12004	8,33
Benzina normale	0,11682	8,56
Gasolio	0,13280	7,53
Olio combustibile denso % S > 1 %	0,15151	6,60
Olio combustibile denso % S ≤ 1,0 %	0,14705	6,80

La tabella 3 verrà trasmessa alla Commissione dagli Stati membri entro e non oltre le seguenti date:

- per le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, il 15 maggio successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno, il 15 agosto successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, il 15 novembre successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno, il 15 febbraio dell'anno successivo.

<sup>(1)</sup> Pubblicazione giornaliera sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Stato membro:		PREZZO DEI PRODOTTI PETROLIFERI AL CONSUMO		Periodo:				
Regione:		In valuta nazionale		4				
Linea n.	Designazione dei prodotti petroliferi	Unità	Prezzi massimi (1)			Prezzi praticati (2)		
			Al lordo di imposte e tasse	Imposte e tasse	Al netto di imposte e tasse	Al lordo di imposte e tasse	Imposte e tasse	Al netto di imposte e tasse
1	<b>Carburanti</b> Benzina super	1 000 l						
2	Benzina normale	1 000 l						
3	Gasolio	1 000 l						
	<b>Combustibili per uso domestico</b>							
4	Gasolio (3)	1 000 l						
5	Olio combustibile fluido (3)	1 000 l						
6	Petrolio lampante (3)	1 000 l						
	<b>Combustibili per uso industriale</b>							
7	Olio combustibile denso a alto tenore di zolfo	tonnellata						
8	Olio combustibile denso a basso tenore di zolfo	tonnellata						

(1) Riguarda soltanto gli Stati membri ove esiste un regime di prezzi massimi al consumo.

(2) Riguarda tutti gli Stati membri.

(3) Riguarda soltanto gli Stati membri in cui il consumo di questi prodotti nel settore domestico è significativo.

## Chiarimenti relativi alla tabella 4

## PREZZO DEI PRODOTTI PETROLIFERI AL CONSUMO

Ciascuna delle *linee da 1 a 8* compreso riguarda informazioni relative ai prezzi al consumo di prodotti petroliferi per talune categorie di consumatori, ad una data determinata.

Per *prodotti petroliferi* si intendono i prodotti le cui specificazioni tecniche di qualità applicate sul mercato internazionale e in ogni Stato membro devono essere raggruppate sotto una qualunque delle designazioni figuranti alle linee da 1 a 8 compreso. Le appendici A, B e C, riportano le designazioni e le specificazioni tecniche dei prodotti petroliferi corrispondenti in ciascun paese membro.

Per *prezzo per talune categorie di consumatori* si intende quanto segue:

- per i *carburanti destinati al trasporto stradale*, i prezzi alla pompa;
- per i *combustibili destinati al settore domestico*, i prezzi franco consumatore per i piccoli consumatori; vale a dire per consegne da 2 000 a 5 000 litri, ad eccezione del petrolio lampante i cui prezzi sono relativi a consegne inferiori a 1 000 litri;
- per i *combustibili a uso industriale*, i prezzi franco consumatore per consegne inferiori a 2 000 tonnellate al mese, oppure 24 000 tonnellate all'anno.

Vengono considerati come *prezzi massimi* i prezzi massimi di vendita, al lordo e al netto di imposte e tasse, pubblicati o meno, di un prodotto destinato a una categoria definita di consumatori, fissati dai pubblici poteri o risultanti da accordi fra i pubblici poteri e le imprese.

I prezzi massimi saranno quelli in vigore il primo giorno susseguente a un dato trimestre.

I *prezzi praticati* si riferiscono ai prezzi reali al consumo in vigore a una data che cada verso il 15 del mese susseguente un dato trimestre:

- si intende per *prezzo medio praticato* per ciascuno dei prodotti che figurano alle linee da 1 a 8 compreso, il prezzo praticato più spesso vale a dire la « moda » o, in mancanza di questa, la media ponderata della gamma dei prezzi, al lordo e al netto di imposte e tasse;
- per *prezzi estremi praticati*, si intendono il prezzo minimo e il prezzo massimo praticati, al netto di imposte e tasse, per ciascuno dei prodotti che figurano alle linee da 1 a 8 compreso (the range) <sup>(1)</sup>.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la tabella 4 entro i 30 giorni seguenti il 15 del mese susseguente a un dato trimestre.

<sup>(1)</sup> Riguarda unicamente le cifre estreme della gamma dei prezzi comunicati da persone o imprese dichiaranti.

Stato membro :		RICAVI SUL MERCATO INTERNO		Periodo:			
		5					
Linea n.	Designazione dei prodotti petroliferi	Volume totale (1 000 TM)	Ricavi al consumo \$/TM		Ricavo ex raffinaria \$/TM		Osservazioni
			Ricavo medio	Valori estremi	Ricavo medio	Valori estremi	
1	Benzina super						
2	Benzina normale						
3	Gasolio motore						
4	Altri gasoli (1)						
5	Olio combustibile fluido (1)						
6	Petrolio lampante (1)						
7	Oli combustibili densi						
8							
9							
10	Altri prodotti						
11	Totale						
12	Produzione totale raffinerie (2)						

(1) Riguarda unicamente gli Stati nei quali il consumo di tali prodotti è significativo.

(2) Esclusi i consumi interni e le perdite delle raffinerie.

Tasso di cambio medio trimestrale: 1 \$ USA =

## Chiarimenti relativi alla tabella 5

## RICAVI SUL MERCATO INTERNO

Le informazioni di cui alla tabella 5 si riferiscono al consumo interno dei prodotti petroliferi per un determinato trimestre di calendario, ad esclusione di tutti gli elementi relativi alle esportazioni dei prodotti e all'approvvigionamento di bunkeraggi marittimi.

Per *prodotti petroliferi*, si intendono i prodotti le cui specificazioni tecniche di qualità applicate sul mercato internazionale e in ogni Stato membro possono essere raggruppate sotto una qualunque delle designazioni figuranti nelle linee da 1 a 7 compreso. La linea 3 riguarda il gasolio « motori » cioè destinato ad uso autotrazione. La linea 4 raccoglie le informazioni relative a tutti gli altri usi del gasolio. La linea 7 concerne l'insieme degli oli combustibili densi ad esclusione di quelli fluidi ripresi alla linea 5. La linea 10 « altri prodotti » riguarda i prodotti ricavati dal petrolio greggio, distribuiti sul mercato interno, tranne i prodotti elencati nelle linee da 1 a 7 compreso.

Si intende per *volume totale delle vendite sul mercato interno* l'insieme delle vendite ex raffineria a intermediari ed a consumatori importanti nonché delle forniture a intermediari ed ai consumatori finali attraverso le reti di distribuzione. Queste informazioni riguardano ciascuna delle linee da 1 a 7 incluso nonché le linee 10 e 11. La linea 12 indica la produzione totale delle raffinerie destinata al consumo del mercato interno, alle esportazioni ed ai bunkeraggi marittimi con esclusione dei consumi interni e delle perdite delle raffinerie, nonché dei prodotti ottenuti da lavorazione per conto committente estero.

Per *ricavi al consumo*, si intende, per ciascuno dei prodotti petroliferi elencati nelle linee da 1 a 7 compreso, la media dei ricavi (previa deduzione delle commissioni e degli sconti, di imposte e tasse), ottenuti dalle vendite ex raffineria ad intermediari e a importanti consumatori, nonché dalle consegne ad intermediari ed a consumatori finali tramite le reti di distribuzione:

- per *ricavo medio* si intende, per ogni prodotto petrolifero, la media trimestrale dei ricavi al consumo;
- per *valori estremi dei ricavi* si intendono il valore minimo e il valore massimo nella gamma dei ricavi medi trimestrali <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Riguarda soltanto i valori estremi nella gamma dei ricavi medi comunicati dalle persone o dalle imprese dichiaranti.

Per *ricavo globale ex raffineria* di cui alla linea 11 si intende il ricavo globale medio, trimestrale, al netto di imposte e tasse riportato all'uscita della raffineria dell'insieme dei prodotti petroliferi ottenuti dal petrolio greggio:

- per « *ricavo medio* » si intende la media trimestrale ponderata dei ricavi ex raffineria;
- per « *valori estremi* » dei ricavi ex raffineria si intendono il valore minimo e il valore massimo della gamma di ricavi trimestrali ex raffineria comunicati dalle persone e dalle imprese dichiaranti.

Il ricavo globale ex raffineria equivale alla differenza fra:

- il ricavo medio totale ottenuto dalle vendite ex raffineria ad intermediari ed a consumatori importanti, nonché dalle consegne ad intermediari e ai consumatori finali attraverso le reti di distribuzione, vale a dire il ricavo globale realizzato sull'insieme dei prodotti petroliferi ottenuti dal greggio e venduti sul mercato interno,

e

- il costo totale di distribuzione dell'insieme dei prodotti petroliferi.

Tale costo totale include il totale delle spese e degli oneri inerenti alla copertura delle operazioni specificatamente petrolifere di distribuzione dell'insieme dei prodotti petroliferi ottenuti dal greggio. Questo costo deve comprendere tutti i costi fissi (in particolare l'ammortamento e la remunerazione del capitale investito) ed i costi variabili (costi di esercizio) ivi comprese le spese generali necessarie alla copertura di tutte le operazioni commerciali e di gestione a valle della raffinazione o dell'importazione di prodotti petroliferi.

Il costo complessivo di distribuzione dell'insieme dei prodotti petroliferi che interviene nel computo del ricavo globale ex raffineria sarà, di preferenza, il costo unitario trimestrale utilizzato nella contabilità delle imprese. Nel caso in cui tale costo trimestrale non figuri nella contabilità delle persone e imprese dichiaranti, si potrà fare ricorso a delle stime basate su dati annuali estratti dai libri contabili o dai bilanci.

Gli elementi da escludere nel calcolo del ricavo ex raffineria sono i seguenti:

- le spese di trasporto del greggio alle raffinerie interne;
- gli oneri sul capitale circolante;

- i ricavi e le spese relative all'esportazione dei prodotti e alle operazioni di bunkeraggio marittimo;
- i ricavi ed i costi relativi alla gestione di motels, ristoranti e bar, alla commercializzazione di prodotti non petroliferi e alle attività immobiliari;

La tabella 5 sarà trasmessa alla Commissione da ogni Stato membro entro e non oltre le seguenti date:

- per le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, il 15 maggio successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno, il 15 agosto successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, il 15 novembre successivo;
- per le informazioni relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno, il 15 febbraio dell'anno successivo.

Stato membro :	Periodo:
<b>ELENCO DELLE PERSONE E IMPRESE DICHIARANTI</b>	<b>6</b>

Classi- ficazione	Importazioni di greggio (tabelle 1 e 2)		Importazioni di prodotti petroliferi (tabella 3)		Distribuzione di prodotti petroliferi (tabelle 4 e 5 (1))	
	Designazione delle imprese	Classi- ficazione	Designazione delle imprese	Classi- ficazione	Designazione delle imprese	5
1		1		1		
2		2		2		
3		3		3		
4		4		4		
5		5		5		
6		6		6		

(1) Indicare con un asterisco (\*) il nominativo delle imprese incluse nella tabella 5.

*Osservazioni:*

Chiarimenti relativi alla tabella 6

#### ELENCO DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE DICHIARANTI

La tabella 6 registra il nome o la denominazione delle persone e delle imprese che comunicano le informazioni agli Stati in conformità dell'articolo 2 della direttiva del 4 maggio 1976. Le persone e le imprese dichiaranti sono classificate per ordine di importanza decrescente per ogni tipo di attività. Questa tabella è trasmessa alla Commissione una volta l'anno in occasione della trasmissione delle informazioni relative al 1° trimestre.





**APPENDICE B**  
**SPECIFICAZIONI DEI CARBURANTI**

	Repubblica federale di Germania	Belgio	Danimarca	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Regno Unito
<b>a) Benzina super</b>									
Peso specifico (15 °C)	0,730 - 0,780	≈ 0,740	0,745 - 0,750	0,748	0,7537	0,720 - 0,760	0,740	0,740	0,747
n. ottano ROZ MOZ	min. 98 min. 88	98 - 100	97 - 99	97 - 99	98	98 - 99	98 - 100	min. 98	min. 97
PCI (kcal/kg)	10 400	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 480	10 500
Tenore piombo (gr/l)	max. 0,15	max. 0,84	0,54 - 0,63	max. 0,55		≤ 0,6	0,55 à 0,65	0,36 - 0,80	max. 0,50
<b>b) Benzina auto normale</b>									
Peso specifico (15 °C)	0,715 - 0,755	≈ 0,725	0,725 - 0,735	0,722	0,7364	0,705 - 0,755	0,725	0,730	0,734
n. ottano RO MO	min. 91 min. 82,8	90 - 94	93	89 - 92	90	84 - 87	90 - 94	min. 91	min. 90
PCI (kcal/kg)	10 400	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Tenore piombo (gr/l)	max. 0,15	0,15 - 0,40	0,45 - 0,59	≤ 0,55		≤ 0,6	0,15	0,09 - 0,77	max. 0,50
<b>c) Gasolio auto trazione</b>									
Peso specifico (15 °C)	0,815 - 0,855	≈ 0,840	0,825 - 0,850	0,833	0,8313	0,820 - 0,840	0,830	0,840	0,845
n. cetano	min. 45	≥ 48	≥ 48 = 50 - 55	≥ 50	56	≥ 50	≥ 48	> 50	min. 50
PCI (kcal/kg)	10 200	10 250	10 200	10 100	10 220	10 200	10 250	10 220	10 240
Tenore zolfo %	max. 0,5 <sup>(1)</sup>	max. 0,5	0,7	≤ 0,5		≤ 0,8	max. 0,5	≤ 0,5	max. 0,5

(<sup>1</sup>) A decorrere dal 1° gennaio 1979: massimo 0,3.

APPENDICE C  
SPECIFICAZIONI DEI COMBUSTIBILI

	Repubblica federale di Germania	Belgio	Danimarca	Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Regno Unito
<b>a) Combustibili destinati al riscaldamento domestico</b>									
<i>Tipo gasolio</i>									
Peso specifico (15 °C)	—	≈ 0,840	0,830 - 0,855	0,836	0,838	0,820-0,840	0,830	0,840	0,839
P.C.I. (kcal/kg)	—	10 250	10 200	10 100	10 170	10 210	10 250	10 250	10 260
Tenore zolfo %	—	max. 0,5	0,7	≤ 0,5	—	≤ 1,1	max. 0,5	≤ 0,5	max. 0,8
Punto di scorrimento	—	-6	-15	≤ -3/ ≤ -6 (2)	—	-6/-12	-6	-4/-10	(3)
<i>Tipo olio combustibile fluido</i>									
Peso specifico (15 °C)	max. 0,860	≈ 0,870	—	—	—	0,900-0,940	0,870	—	—
PCI (kcal/kg)	10 000	10 100	—	—	—	9 500	10 100	—	—
Tenore zolfo %	max. 0,5 (1)	max. 0,8	—	—	—	≤ 3	max. 0,8	—	—
Punto di scorrimento	max. -6	-6	—	—	—	—	-6	—	—
<i>Tipo petrolio</i>									
Peso specifico (15 °C)	—	—	0,780 - 0,820	—	0,783	0,770-0,820	—	0,795	0,789
PCI (kcal/kg)	—	—	10 400	—	10 387	10 290	—	10 350	10 360
<b>b) Combustibili</b>									
Peso specifico (15 °C)	—	≈ 0,950	0,950 - 0,975	ATZ 0,965	0,970	0,940-0,970	0,950	~ 0,950	0,970
PCI (kcal/kg)	min. 9 500	9 700	9 700	9 750	9 480	9 300	9 650	9 760	9 870
Tenore zolfo %	max. 2,8	max. 3,8	2 - 3	≤ 4,0	≤ 3,5	≤ 4	max. 3,8	≤ 2,5	≤ 3,5
Peso specifico (15 °C)	—	—	—	RTZ 0,940	—	0,940-0,970	—	~ 0,950	—
PCI (kcal/kg)	—	—	—	9 970	—	9 500	—	9 900	—
Tenore zolfo %	—	—	—	0,5 a 1,0	—	≤ 1,0	—	≤ 1,0	—

(1) Massimo 0,3 % a decorrere dal 1 gennaio 1979.

(2) ≤ -3 dal 1 aprile al 30 settembre; - ≤ -6 dal 1 ottobre al 31 marzo.

(3) Punto di scorrimento: max. 0 °C da marzo a settembre.  
max. -7 °C da ottobre a febbraio.